ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 39

Organi provvisori

Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non piu' di due nominativi. Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-39-organi-provvisori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it